

Messaggio

numero

7529

data

25 aprile 2018

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 6 novembre 2017 presentata da Matteo Pronzini “Permessi di soggiorno, attività commerciali e infiltrazioni mafiose”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione 6 novembre 2017 presentata da *Matteo Pronzini* nella quale si chiede che, nel piano di azione per combattere la criminalità economica in Ticino, il presente Consiglio dovrà prevedere il potenziamento dei controlli da parte dell'ufficio giuridico sugli stranieri che richiedono il rilascio o la proroga di permessi per risiedere in Ticino e sono iscritti o intendono iscriversi nel Registro di commercio. Il deputato chiede inoltre che venga potenziato il personale della polizia giudiziaria e della magistratura, entrambe incaricate di combattere i crimini economici.

Prima di entrare nel merito della mozione ci preme sottolineare che, negli ultimi due anni, lo scrivente Consiglio si è chinato su analoghi atti parlamentari che hanno sollevato quesiti riguardo a infiltrazioni mafiose nell'ambito delle società di gestione dei capitali (citiamo al riguardo l'interrogazione n. 176.16 “Ticino terra di bucalettere e aziende fantasma?”, l'interrogazione n. 133.17 “Infiltrazioni mafiose e la mozione “Il Ticino non venga lasciato solo”” alla quale è stata data risposta il 1. febbraio 2017 mediante rapporto n. 7459). Ribadiamo quindi quanto risposto a suo tempo e invitiamo il mozionante a voler leggere i vari contributi alle interrogazioni.

Qui di seguito precisiamo inoltre alcuni aspetti importanti, utili a comprendere la complessità degli ambiti e delle procedure retti dal diritto svizzero.

1. RICHIESTA DI POTENZIAMENTO DI CONTROLLI

a) Acquisto di immobili

Il contesto normativo attuale per l'acquisto di immobili, i controlli che devono essere effettuati dalle autorità amministrative (Ufficio del registro fondiario e Autorità di I. istanza LAFE) sono riassumibili come segue. L'iscrizione di un trapasso di proprietà a registro fondiario comporta in primo luogo la verifica dell'adempimento dei disposti di legge previsti principalmente del Codice civile, dal Codice delle obbligazioni e dall'Ordinanza sul registro fondiario. Nel caso di acquisto da parte di uno straniero, devono poi essere adempiute le condizioni previste dalla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE), dalla relativa ordinanza e dalla legge cantonale di applicazione. I tipi di fattispecie che si presentano sono molteplici e dipendono dal tipo di fondo (fondo abitativo o

commerciale), dal tipo di permesso di cui beneficia lo straniero, dal luogo di domicilio dello straniero, ecc. In ognuno di questi casi devono essere adempiute specifiche condizioni. Sulla tipologia e le modalità di controlli effettuati dalle autorità LAFE si rinvia alla risposta del 25 ottobre 2017 all'interrogazione del 30 luglio 2017 n. 154.17 come pure alla risposta del 29 aprile 2014 all'interrogazione del 26 febbraio 2014 n. 47.14 presentata dal deputato Bruno Storni dal titolo "Applicazione della Lex Koller nel Canton Ticino".

È innanzitutto necessario esporre sinteticamente il concetto di "persona all'estero" secondo la Legge federale del sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) e l'Ordinanza del sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE).

Per quanto concerne le persone fisiche, sono considerate persone all'estero (art. 5 cpv. 1 lett. a e a^{bis} LAFE; art. 2 OAFE):

- gli stranieri domiciliati all'estero;
- gli stranieri domiciliati in Svizzera che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea (CE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e che non sono titolari di un permesso di domicilio C valido.

Di conseguenza, oltre evidentemente ai cittadini svizzeri (e a coloro che possiedono la doppia cittadinanza), non sono considerati persone all'estero e non sono quindi soggetti alla LAFE:

- i cittadini degli Stati membri della CE e dell'AELS con domicilio legale ed effettivo in Svizzera (di regola, con un permesso di dimora CE/AELS B o un permesso di domicilio CE/AELS C);
- i cittadini di altri Stati titolari di un permesso di domicilio C valido e che hanno effettivamente il loro domicilio in Svizzera.

L'acquisto da parte di persone all'estero di abitazioni, appartamenti o terreni edificabili destinati a costruzioni abitative sottostà pertanto di principio all'obbligo dell'autorizzazione ai sensi della LAFE.

Si segnala tuttavia di transenna che vi sono due importanti eccezioni che consentono a persone all'estero di acquistare immobili abitativi senza necessità di autorizzazione. Non c'è obbligo di autorizzazione in caso di acquisto di una abitazione principale da parte di uno straniero non EU/AELS domiciliato in Svizzera, quindi da parte di un cittadino di uno stato terzo al beneficio di un permesso B (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE, art. 5 e art. 18a cpv. 2 OAFE) e nel caso di acquisto di una residenza secondaria da parte di un frontaliere cittadino CE/AELS (art. 7 lett. j LAFE, art. 18a cpv. 3 OAFE).

La verifica dell'esistenza del domicilio effettivo in Svizzera della persona intenzionata ad acquistare un immobile a carattere abitativo, che comporta il non assoggettamento alla LAFE (quindi l'iscrizione diretta a registro), viene effettuata in primo luogo dall'Ufficiale del registro fondiario al momento della trattazione dell'istanza di iscrizione del trapasso di proprietà. Nel caso in cui l'Ufficiale del registro fondiario dovesse avere dei dubbi e non possa quindi escludere l'obbligo dell'autorizzazione per il negozio giuridico, egli rinvia l'acquirente all'autorità di prima istanza LAFE, cui va sottoposta una domanda di accertamento del non assoggettamento all'obbligo dell'autorizzazione o, se del caso, di rilascio dell'autorizzazione (art. 18 e art. 19 LAFE, art. 15 cpv. 3 lett. a OAFE).

In base agli articoli 23 e segg. del Codice civile svizzero (CC) il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente, dove si trova il centro dei suoi rapporti interpersonali, dove trascorre regolarmente il tempo libero, dove cura i rapporti familiari e di amicizia e partecipa alla vita sociale. Stranieri che nell'ambito del non assoggettamento di un acquisto di un fondo si avvalgono del fatto di avere il proprio domicilio effettivo in Svizzera, hanno l'obbligo di dimostrarlo. Un permesso di

soggiorno rilasciato dalla polizia degli stranieri e una conferma del Comune sull'effettuata iscrizione non sono di per sé sufficienti.

Ai sensi della LAFE sono considerate persone all'estero le società che hanno la loro sede all'estero (anche se appartengono a svizzeri, art. 5 cpv. 1 lett. b LAFE). Sono pure considerate persone all'estero le persone giuridiche e le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che hanno sì la loro sede in Svizzera, ma che sono dominate da persone all'estero (art. 5 cpv. 1 lett. c LAFE). Una dominazione da parte di persone all'estero è in particolare presunta quando queste detengono più di un terzo del capitale della società, oppure dispongono di più di un terzo dei diritti di voto, oppure le hanno concesso prestiti importanti (art. 6 LAFE).

L'autorità di prima istanza LAFE accerta in primo luogo l'identità dell'azionariato, al fine di verificare se vi è una predominanza estera. In aggiunta ai documenti necessari per la verifica dell'effettivo domicilio in Svizzera di eventuali azionisti CE/AELS al beneficio di un permesso di dimora B, vengono richiesti anche i seguenti documenti:

- libro delle azioni (in caso di azioni nominative);
- dichiarazione individuale sottoscritta da ogni azionista che lo stesso detiene le azioni a titolo personale e non fiduciariamente per conto di terzi;
- ultima dichiarazione fiscale con elenco titoli e ultima notifica di tassazione degli azionisti;
- atto costitutivo della società con relativi allegati;
- eventuali mandati fiduciari per la sottoscrizione / detenzione di azioni.

Verificato come in seno all'azionariato non vi sia una predominanza estera, l'Autorità di I. istanza LAFE verifica successivamente il finanziamento dell'operazione immobiliare. Deve essere comprovata l'origine dei fondi utilizzati dalla società per l'acquisto (e se del caso la successiva edificazione) dell'immobile che intende acquisire, al fine di individuare l'esistenza di un'eventuale posizione preponderante di persone all'estero. I documenti che di principio vengono richiesti sono i seguenti:

- ultimo bilancio e conto economico della società;
- nominativi correntisti e creditori esposti a bilancio;
- eventuali attestazioni bancarie circa il finanziamento e le garanzie richieste;
- eventuali attestazioni personali da parte di azionisti / terzi su eventuali finanziamenti fatti alla società e documenti atti a provare l'origine e la titolarità dei beni.

Evidentemente la verifica del finanziamento può rivelarsi complessa a dipendenza della singola transazione immobiliare. L'autorità di I. istanza LAFE potrà pertanto procedere a specifici e approfonditi chiarimenti *ad hoc* circa l'origine di fondi e l'effettiva capacità finanziaria della società dei singoli azionisti finanziatori.

I fondi che sono utilizzati per uno scopo economico (i cosiddetti fondi per stabilimenti d'impresa) possono essere acquistati senza autorizzazione (art. 2 cpv. 2 lett. a LAFE). Non è rilevante che il fondo serva all'impresa dell'acquirente oppure che venga locato o affittato ad un terzo per l'esercizio di un'attività economica. Tali fondi possono essere quindi acquistati anche quale puro collocamento di capitali. In questi casi l'acquisto non è soggetto alla LAFE. Tuttavia a registro fondiario vengono di principio menzionati degli oneri LAFE atti a imporre l'esclusivo obbligo di destinazione commerciale dell'immobile. Lo scopo dell'imposizione di oneri menzionati a registro è proprio quello di garantire un'utilizzazione del fondo conforme allo scopo fatto valere dall'acquirente e quindi il rispetto delle norme LAFE (art. 14 cpv. 1 LAFE, art. 11 cpv. 3 OAFE).

Nel caso in cui il fondo fosse già edificato, si impongono di regola i seguenti oneri:

- obbligo di usare o fare usare ogni parte del fondo acquistato unicamente a scopo commerciale, e ad esclusione di qualsivoglia utilizzazione abitativa;
- divieto assoluto di modificare l'utilizzazione senza una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità di prima istanza LAFE.

Per contro qualora il fondo non fosse ancora edificato, oltre all'imposizione di edificare sfruttando gli indici almeno nella misura di 2/3 (lasciando se del caso solo 1/3 quale superficie di riserva), vengono di principio imposti i seguenti oneri:

- presentare, entro un determinato termine, la licenza di costruzione definitiva;
- richiedere una preventiva autorizzazione LAFE prima di una qualsiasi modifica dei piani approvati;
- iniziare i lavori di costruzione entro una data determinata;
- terminare l'edificazione entro due anni dall'inizio dei lavori;
- presentare una dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale che la superficie di riserva, a costruzione ultimata, destinata all'ampliamento dell'impresa rientra nei parametri dell'articolo 18a capoverso 1 lettera c OAFE.

L'inadempimento di oneri LAFE, oltre a sanzioni di carattere amministrativo quali la revoca dell'autorizzazione (art. 25 cpv. 1 LAFE), comporta anche sanzioni penali, previste all'articolo 30 LAFE:

“Chiunque, intenzionalmente, disattende un onere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 50'000 franchi.

Se l'onere è successivamente revocato o se l'autore lo adempie successivamente, la pena è della multa sino a 20'000 franchi.

Il giudice penale non può pronunciare la sentenza fino alla conclusione definitiva di un procedimento per revoca dell'onere.”

In tale contesto normativo non v'è base legale per procedere ad altro tipo di approfondimento.

b) Iscrizione e richiesta di iscrizione a registro di commercio

Per quanto concerne i controlli su chi è iscritto o chiede di essere iscritto a registro di commercio (RC) si rimanda al rapporto del Consiglio di Stato del 15 novembre 2017 alla mozione “Il Ticino non venga lasciato solo” (messaggio 7459) e alla risposta dell'1. febbraio 2017 all'interrogazione n. 176.16 “Ticino terra di bucalettere e aziende fantasma?”.

L'attività dell'ufficio del registro di commercio (URC) si suddivide in generale nei due seguenti settori:

- a) esame dei documenti giustificativi necessari per le iscrizioni nel registro di commercio.
- b) procedure d'ufficio nei confronti degli enti giuridici iscritti che non ossequiano più i disposti di legge; per queste procedure l'URC, una volta diffidata la società e accertato il disinteresse a ripristinare la situazione legale da parte degli organi di direzione o amministrazione della stessa, procede, a seconda dei casi, con un'iscrizione d'ufficio, con il deferimento della pratica al giudice per decisione, con l'emanazione di una

decisione di scioglimento dell'ente giuridico, oppure con la cancellazione d'ufficio dello stesso dal registro di commercio.

Per quanto attiene al punto a) il potere d'esame dell'URC è limitato alla verifica formale della correttezza dei documenti giustificativi che accompagnano la richiesta d'iscrizione. In particolare esso verifica se la notificazione e i documenti giustificativi contengono quanto richiesto dalla legge e dall'ordinanza e non violino disposizioni di carattere legale imperativo (cfr. art. 28 dell'Ordinanza sul registro di commercio, ORC). Le verifiche da parte dell'URC devono avvenire entro i limiti stabiliti dalla legge. Non essendo presente una base legale in tal senso, non è quindi possibile verificare la situazione creditoria oppure a livello di precedenti penali delle persone fisiche legate agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio.

Con riferimento invece al punto b), l'URC, nel corso della seconda metà del 2016, ha rilevato un incremento delle segnalazioni riferite a irregolarità nelle iscrizioni delle società, in particolare in riferimento alla loro irreperibilità (mancanza di un valido recapito), alla mancanza di valida rappresentanza in Svizzera (nessun membro dell'amministrazione domiciliato in Svizzera) e al rilascio di attestati di carenza di beni (società prive di attivi realizzabili). L'aumento delle suddette segnalazioni ha portato l'URC ad implementare ad inizio 2017 un servizio con un funzionario il quale si occupa unicamente di seguire le procedure d'ufficio. In questo modo si è di conseguenza potuto migliorare questa attività, dando seguito in maniera rapida alle molteplici segnalazioni da parte di terzi, in modo da mantenere regolarmente aggiornate e corrette le iscrizioni nel registro di commercio.

A titolo informativo l'URC nel 2017 ha avviato **1722** procedure d'ufficio così suddivise:

- Art. 152 ORC (casi di violazione generale dell'obbligo di iscrizione): 44
- Art. 153 ORC (casi di cancellazione o di presunta assenza del domicilio legale): 641
- Art. 154 ORC (casi di lacune nell'organizzazione/mancanza di organi): 551
- Art. 155 ORC (casi di enti senza attività economica e senza attivo): 486

delle quali **628** risultano terminate o per avvenuto ripristino della situazione legale, o a seguito di scioglimento o di cancellazione oppure di scioglimento in via fallimentare deciso dal giudice.

- Art. 152 ORC (casi di violazione dell'obbligo di iscrizione): 12
- Art. 153 ORC (casi di cancellazione, o presunta assenza del domicilio legale): 201
- Art. 154 ORC (casi di lacune nell'organizzazione (mancanza di organi): 172
- Art. 155 ORC (casi di enti senza attività e senza attivo): 243.

Oltre che a procedere su segnalazione da parte di terzi, l'URC avvia tali procedure d'ufficio anche di propria iniziativa in occasione delle dimissioni degli organi di amministrazione o di cancellazione della domiciliatura della società presso un domiciliatario. A seguito di tali iscrizioni gli enti giuridici rimangono infatti privi degli organi oppure del domicilio legale.

Nel 2017 l'URC, sulla base dell'art. 62 ORC, ha sistematicamente introdotto la verifica dei bilanci e conti economici per quegli enti giuridici in cui nasce la presunzione che si tratti di società cosiddette "mantello", ovvero società svuotate del loro capitale sociale, abbandonate dai precedenti proprietari e quindi rivendute a terzi per una riattivazione. Il sospetto che si tratti di "società mantello" sorge in particolare in occasione della notifica della cessione totale delle quote sociali a terze persone con simultaneo cambiamento sostanziale nell'assetto della società (modifica della ragione sociale, dello scopo, della

sede e degli organi di rappresentanza): nei casi in cui dal bilancio si evince che il capitale sociale è stato eroso e dal conto economico emerge un'inattività a livello commerciale, la richiesta d'iscrizione viene rifiutata. Successivamente viene avviata la procedura d'ufficio prevista dall'Ordinanza sul registro di commercio (art. 155 ORC) per gli enti giuridici senza attività economica e senza attivo. Questo nuovo assetto organizzativo è al momento monitorato al fine di determinarne l'efficacia a medio/lungo termine. Un'utilità si intravede già per quanto concerne le società mantello.

c) Rilascio o proroga di permessi per risiedere in Ticino

Riferendoci ora alla richiesta del mozionante, circa il potenziamento dei controlli da parte del Settore giuridico (SG) dell'Ufficio della migrazione (UM) della Sezione della popolazione (SP), premettiamo che l'unità amministrativa in questione è incaricata di applicare le disposizioni in materia di persone straniere, le quali – nella maggior parte dei casi – possono vantare un diritto al soggiorno sul nostro territorio sancito dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Gli accordi internazionali prevedono la possibilità di limitare detti diritti solo a determinate condizioni anche nell'ambito della tutela dell'ordine pubblico. Il contrasto della criminalità in generale e finanziaria in particolare spetta *in primis* alle autorità del perseguimento penale le quali dispongono degli strumenti legali, delle risorse e delle competenze attribuite dalle norme giuridiche specifiche.

Ad oggi, in seno all'UM, vengono in ogni caso già svolti controlli intesi a contrastare il fenomeno indicato dal mozionante. In effetti, per quanto attiene alle procedure di rilascio o di rinnovo di permessi per stranieri, dal 1. aprile 2015, l'UM richiede sistematicamente la presentazione del certificato penale estero anche per i cittadini provenienti dai Paesi dell'UE/AELS. La misura, per decisione dello scrivente Consiglio, rimarrà in vigore sino alla conclusione degli specifici accordi tra Svizzera e Italia (vedi comunicato stampa del 9 giugno 2017). In aggiunta a quanto precede, la banca dati federale degli stranieri SIMIC, in uso presso tutte le autorità della migrazione svizzere, dispone di un collegamento al sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), che permette di accertare se la persona sia oggetto di una ricerca da parte delle autorità di polizia o di perseguimento penale.

Per quanto attiene allo scambio automatico d'informazioni tra l'Ufficio del registro di commercio e gli Uffici del registro fondiario da un lato e la Sezione della popolazione dall'altro, allo stato attuale non sussiste una base legale sufficiente che permetta questo flusso di dati. In effetti, né l'ORC né il CC prevedono, purtroppo, alcun disposto che permetta questo scambio d'informazioni; neppure nei casi indicati dal mozionante. Lo stesso dicasi per la Legge federale sugli stranieri (LStr).

d) Conclusione

Alla luce di quanto precede, lo scrivente Esecutivo ritiene che gli Uffici dei registri, l'Ufficio del registro di commercio e l'Ufficio della migrazione pongano già in essere tutte le verifiche consentite dalle disposizioni di legge applicabili al proprio settore di competenza nell'ambito della lotta alla criminalità economica, la quale deve essere portata avanti *in primis* dalle istanze preposte, in applicazione delle disposizioni di legge specifiche. Le autorità amministrative quali gli uffici citati sono ovviamente chiamate a dare il proprio contributo entro i limiti delle loro competenze, ma non devono essere caricate della responsabilità principale nell'ambito della lotta ai fenomeni criminali oggetto della mozione.

2. RICHIESTA DI POTENZIAMENTO DELLA MAGISTRATURA E DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

a) Magistratura

Per quanto attiene alla Magistratura rinviando alle recenti risposte dello scrivente Consiglio a diversi atti parlamentari sulle infiltrazioni della criminalità organizzata (risposta del 7 marzo 2017 all'interrogazione n. 112.16 "Mafia in Ticino: dopo il caso Pulice urge una task force?", risposta del 27 settembre 2017 all'interrogazione n. 114.17 "La mafia mette radici in Ticino: Berna se ne renda conto!", Rapporto del Consiglio di Stato del 15 novembre 2017 sulla mozione 19 giugno 2017 "Criminalità organizzata: il Ticino non venga lasciato solo!").

Si osserva che la competenza nella lotta alla criminalità organizzata spetta *in primis* alla Confederazione. I casi accertati di implicazione di persone legate alle organizzazioni criminali vengono perseguiti e giudicati dalle autorità del perseguimento penale e dalle autorità giudiziarie cantonali o federali, secondo la ripartizione di competenza prevista dagli artt. 22 e segg. del Codice di procedura penale (CPP). Esiste un'ottima collaborazione fra le istituzioni dei vari livelli (cfr. risposta interrogazione 112.16): gli esempi citati nelle risposte agli atti parlamentari dimostrano che l'intensa e quotidiana collaborazione fra istituzioni di diversi livelli (autorità cantonali e federali, partner esteri) permette una buona monitoraggio e un proficuo controllo del fenomeno, fornendo alle inchieste gli elementi per intervenire quando vi sono gli estremi per procedere. In generale, sia le autorità giudiziarie e inquirenti, sia quelle amministrative, da anni pongono la dovuta attenzione ed hanno messo in atto misure volte alla prevenzione e alla lotta contro il fenomeno delle infiltrazioni criminali; nel contempo perseverano nell'intento di migliorare l'efficacia delle misure già in atto e nell'attuare delle nuove. La lotta alle infiltrazioni criminali deve essere portata avanti su più fronti e da tutti gli attori coinvolti e la sua efficacia passa anche dal processo di legislazione, in particolare per quanto attiene la creazione dei necessari strumenti giuridici a disposizione delle autorità del perseguimento penale (cfr. risposta interrogazione 133.17).

Attiriamo infine l'attenzione sul fatto che in data 22 giugno 2017 l'Ufficio federale di giustizia ha posto in consultazione il progetto concernente l'approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Lo scrivente Consiglio ha inoltrato all'Autorità federale le proprie osservazioni in merito in data 27 settembre 2017.

b) Polizia giudiziaria

Per quel che riguarda la richiesta di potenziamento in mezzi e personale della polizia giudiziaria, si precisa che nella seduta del 29 novembre 2017 il qui scrivente Consiglio ha approvato il consolidamento del personale ausiliario della polizia giudiziaria mediante la conferma di cinque unità alla Sezione reati economico-finanziari e di un'unità al Gruppo criminalità informatica (GCI) e che tale voce di spesa è già stata introdotta nel messaggio sul preventivo per il corrente anno. Questo adeguamento di personale ha fornito un concreto supporto agli ispettori inquirenti nel parziale recupero del lavoro accumulato negli anni e ha permesso una riduzione dei costi per le perizie finanziarie del Ministero pubblico. Negli scorsi mesi, per far fronte all'aumento dei procedimenti per reati di natura economico-finanziario, il Dipartimento delle istituzioni è stato incaricato di analizzare la situazione dell'Equipe finanziaria del Ministero pubblico (EFIN) e della Sezione Reati economico-finanziari della Polizia cantonale (REF) allo scopo di individuare possibili

misure di ottimizzazione dell'impiego delle risorse attualmente disponibili attraverso la distribuzione delle responsabilità a più livelli e la verifica dei flussi di lavoro; in tal senso un rapporto sarà trasmesso al qui scrivente entro il 31 luglio 2018.

Aggiungiamo infine che sempre nel citato Dipartimento sono in corso delle riflessioni sul tema, a dipendenza delle quali il Governo potrà anche determinarsi in materia di potenziamento del personale.

Alla luce di quanto precede, il presente Consiglio propone al Gran Consiglio di respingere la mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessa: Mozione 6 novembre 2017

MOZIONE

Permessi di soggiorno, attività commerciali e infiltrazioni mafiose

del 6 novembre 2017

“Se lei intende recarsi in Svizzera per fondare una società e lavorarci, non avrà di norma problemi nell'ottenere un permesso.”

Così recita il sito di una fiduciaria e i fatti di cronaca degli ultimi anni le danno ragione. E hanno ragione anche tutte le altre fiduciarie, società di consulenza e altro che sottolineano quanto sia facile costituire un'impresa in Ticino: bastano poche migliaia di franchi e da due a quattro settimane. Addirittura ci sono fiduciarie che vendono società anonime svizzere pronte in 2-3 giorni, già capitalizzate e rese anonime.

L'estrema facilità offerta dal diritto svizzero e i controlli unicamente di carattere formale effettuati dall'Ufficio del registro di commercio hanno attirato ogni sorta di approfittatori come dimostra l'elevata percentuale di società bucalettere, il numero sempre crescente di reati finanziari e il fenomeno dei fallimenti seriali o pilotati. Oltre a eludere il fisco nel paese di origine, aggirare i controlli sui lavoratori distaccati, commettere truffe, la costituzione di imprese in Ticino permette alle organizzazioni criminali di riciclare denaro sporco infiltrandosi nel tessuto economico locale.

Gli allarmi si sono moltiplicati negli ultimi anni, ma nulla è cambiato. All'assemblea dell'Associazione delle polizie comunali, nel maggio 2016, il presidente Dimitri Bossalini aveva dichiarato: *“Sono molto preoccupato per l'infiltrazione della criminalità organizzata in Ticino, sta erodendo letteralmente il tessuto economico...”*. Anche il direttore del Dipartimento delle istituzioni in quell'occasione aveva parlato della necessità di combattere il fenomeno delle società di comodo.

Il problema è che le autorità non hanno nessuna idea di cosa facciano concretamente le aziende registrate sul nostro territorio. Lo aveva ammesso anche Stefano Rizzi, direttore della Divisione dell'economia, quando gli era stato chiesto di confermare un'indagine del Servizio di informazioni economiche Orell Füssli (OFWI) su incarico della SonntagsZeitung secondo cui in Ticino si sono insediate imprese che assumono solo personale d'oltrefrontiera a basso costo:

«Stiamo lavorando per fare degli approfondimenti sul tipo di aziende che vengono a installarsi in Ticino, ma non è facile - aveva dichiarato a laReione Stefano Rizzi -. Siamo evidentemente in contatto con quelle che siamo riusciti ad attirare grazie al marketing territoriale, ma ci rendiamo conto che è solo una piccola parte di quelle che arrivano». Nessuno è obbligato a presentarsi alle autorità una volta fondata una nuova società. E a partire dal Registro di commercio non per forza si riesce a capire di che tipo di business si tratta».

Come riconoscere quindi una società di comodo da un'azienda attiva sul territorio se non sappiamo neppure che tipo di attività svolgono le aziende che si insediano in Ticino? Non a caso la maggior parte dei casi di personaggi legati a organizzazioni criminali operanti sul territorio ticinese sono venuti alla luce grazie alle inchieste degli inquirenti italiani. Questi casi, riportati dai media, hanno anche un'altra caratteristica comune: operavano attraverso società registrate in Ticino e/o comperavano immobili:

- **Carlo Antonio Longo**, arrestato nel 2012 nell'ambito dell'operazione Blue Call, era considerato una sorta di intermediario della 'ndrangheta in Ticino. Era a capo della [Helvicorp Realinvest SA](#) e si è messo subito ad investire ingenti somme di denaro: ha acquistato un terreno a Caslano per 400'000.- franchi, poi una casa a Rovio per 130'000.- franchi e un altro immobile per 340'000.- franchi. Secondo “Il Caffè” (2 dicembre 2012) dichiarava un guadagno di 5'000.- franchi lordi al mese e abitava in un appartamento da 3'000.- franchi al mese.

- **Franco Longo**, arrestato nel dicembre 2014, era residente a Vacallo da due anni. Definito anche lui il “*banchiere della ‘ndrangheta*” era uno dei soci della **DWA COSTRUZIONI Sagl**. Assieme a Vincenzo e Domenico Martino, figli del boss Giulio, ha anche comprato un palazzo davanti alla stazione di Chiasso, del valore di 3.3 milioni di franchi assieme a socio ticinese. Ora si scopre che l'ex fiduciario e l'ex municipale di Chiasso, oltre a falsificare la contabilità della ditta, avrebbero anche fornito false informazioni per far ottenere i permessi di dimora ai loro clienti con legami con la 'ndrangheta.
- **Renato Bevilacqua**, figlio del boss Luigi, con il socio **Alfredo Bordogna**, vivevano in un appartamento a Chiasso ed erano soci in tre aziende chiassesi attive nel campo dell'edilizia e delle costruzioni.
- **Emanuele Sangiovanni**, arrestato nel marzo 2014 in Italia, era al centro di una vasta inchiesta denominata Bucalettere. Secondo l'accusa avrebbe creato una dozzina di società di compravendita che stipulavano falsi contratti di lavoro, con stipendi elevati, al fine di ottenere permessi di soggiorno.
- E naturalmente l'ex killer della 'ndrangheta **Gennaro Pulice**, amministratore unico della S.E.T. SWISS e fondatore della Pulice Consulting. In entrambi i casi non è stato richiesto il casellario giudiziale come precisa il Consiglio di Stato nella risposta [all'interrogazione n. 154.17](#).

Siamo coscienti che la soluzione da noi proposta non è una panacea, visto che si può sempre ricorrere a prestanome e ad altri sotterfugi; solo mettendo a disposizione delle autorità inquirenti i mezzi e gli strumenti necessari a condurre inchieste sarà possibile contrastare efficacemente la criminalità economica. Quanto alla richiesta sistematica del casellario giudiziale a tutti i lavoratori stranieri che richiedono o rinnovano un permesso B o G, il Consiglio di Stato - sempre nella risposta all'interrogazione n. 154.17 - garantisce che si tratta di una soluzione efficace (che comunque verrà abbandonata con la firma dell'accordo sulla tassazione dei frontalieri), senza peraltro specificare - per motivi di protezione della privacy - se al momento dell'ottenimento del permesso B Gennaro Pulice aveva condanne passate in giudicato e quindi riportate sul certificato penale.

Dalle cifre fornite dal Consiglio di Stato sembra però che i controlli risultino molto più efficaci se concentrati su “persone a rischio”. Nel primo bilancio effettuato a 13 mesi dall'introduzione della misura il Consiglio di Stato ha annunciato, nel maggio 2016, che su 17'468 domande di permessi B o G inoltrate in Ticino, 33 sono state respinte, in 10 casi è stata pronunciata una proposta di ammonimento, in 9 casi il richiedente ha rinunciato, mentre altre 72 richieste erano ancora sotto esame. A titolo di paragone prima dell'introduzione dell'obbligo del casellario giudiziale, il Consiglio di Stato rispondendo [all'interrogazione n. 203.14](#) ha fornito queste cifre: “*Dall'inizio della propria attività ad oggi, in soli cinque mesi, il Settore giuridico ha esaminato 415 pratiche, che in 37 casi hanno portato alla revoca del permesso di soggiorno, mentre in 18 casi si è proceduto a non rinnovare oppure a non rilasciare un permesso*”.

Alla luce delle dichiarazioni del comandante Bossalini e dei casi di cronaca riportati sopra appare evidente che i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata si concentrano su chi apre una società e chi compera immobili, come sottolinea anche l'ONG Transparency International in un [rapporto](#) pubblicato il 26 ottobre. Per poter riciclare denaro occorre o averlo o avere una società per movimentarlo, e non sono certo i dipendenti stranieri, pagati spesso meno di 3'000.- franchi, che dispongono di tali somme e mezzi.

Ci pare necessario fare un passo avanti significativo e per questo presentiamo la seguente mozione.

Il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio un piano di azione per combattere la criminalità economica in Ticino. Esso dovrà, tra le altre cose, prevedere:

- il potenziamento dei controlli da parte dell'Ufficio giuridico sugli stranieri che richiedono il rilascio o la proroga di permessi per risiedere in Ticino e sono iscritti o intendono iscriversi nel Registro di commercio per verificare se sono oggetto di inchieste all'estero o se sono ricercati. Lo stesso dovrà avvenire per chi compera immobili;

- il potenziamento in mezzi e personale della polizia giudiziaria e della magistratura incaricata di combattere i crimini economici.

Ricordiamo che nel mese di marzo del 2017 il Parlamento federale ha approvato una revisione della Legge sul Registro di commercio che prevede la creazione di una banca dati unica nazionale per le persone iscritte nel registro che faciliterà la ricerca a livello svizzero.

Per l'MPS
Matteo Pronzini